

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../312827/2007

OGGETTO: COMUNE DI SANTENA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - (D.C.C. N. 76 DEL 29/12/2006) - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Santena, con deliberazione del C.C. n. 76 del 29/12/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 31/01/2007 (*prat. n. 019/2007*);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 76 del 29/12/2006 di adozione, finalizzati ad ampliare l'ambito produttivo IPR2;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'incremento dell'area produttiva IPR2 per una superficie pari a 4.880 mq a favore dell'Autoservizi Menini e della Ditta LALM s.r.l. che si impegnano "*...a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il completamento della strada complanare alla Strada Provinciale n. 122 (via circonvallazione), a risolvere il problema viabile dell'incrocio con via San Salvà.....*" (Cfr. punto 1.6 della Relazione Illustrativa) ;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Santena con deliberazione C.C. n. 76 del 29/12/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) preliminarmente all'approvazione del progetto definitivo della Variante in oggetto, si suggerisce di consultare il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia, per concordare la soluzione al completamento della complanare alla strada provinciale n. 122 e "*...al problema viabile nell'incrocio con via San Salvà...*" (Cfr. art. 1, punto 1.6, della *Relazione Illustrativa*), alla luce del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 19 Aprile 2006, ad oggetto: "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*";
  - b) trattandosi di un ampliamento di attività produttive su un'area con problemi alluvionali, è opportuno integrare gli elaborati con degli approfondimenti sul rischio idrogeologico, come richiesto dall'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP che recita: "*le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77*";
  - c) si richiede, infine, di integrare la Variante Parziale, in sede d'approvazione del progetto definitivo, con la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
  
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
  
3. **di trasmettere** al Comune di Santena la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....